Città di
San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice. fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ufficio: CONTRATTI E APPALTI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1311 DEL 29-12-2018

Oggetto: **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI "TIRO A VOLO". PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO:
- che il Comune di San Severino Marche è proprietario dell'area distinta al Catasto Terreni al Foglio 164, particella 141, di Ha 9.16.70, acquistata dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, giusta deliberazione consiliare n.19/24 del 19/05/1962;
- che su tale area sono stati realizzati una "pista motocross", posta sulla porzione a sud, mentre su quella a nord è stato realizzato il campo di "tiro a piattello", delimitato dalla strada comunale San Pacifico/Campo Cross;

CONSIDERATO che il 31 dicembre 2018 è in scadenza la Convenzione con la società sportiva "ASD/TAV LE GINESTRE" di San Severino Marche per la gestione dell'impianto sportivo "tiro a volo", sito in località San Pacifico di San Severino Marche;

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 29/12/2018 si è stabilito:
1. di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Tiro a volo" ubicato in San Severino Marche, loc. San Pacifico s.n.c. alle condizioni stabilite nell'allegato schema di convenzione.
2. di esprimere i seguenti indirizzi per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale "Tiro a volo":
   a. durata contratto: due anni, dal 01/01/2019 al 31/12/2020;
   b. utenze energia elettrica e acqua potabile a carico del gestore;
   c. nessun corrispettivo previsto per la gestione;
   d. tariffe per sola copertura economica della gestione.
3. di approvare lo schema convenzione, e il relativo capitolato per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo "Tiro a volo " allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che tutte le spese contrattuali saranno poste a carico del gestore;
4. di individuare, ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento nell'avv. Pietro Tapanelli, Responsabile dell'Area Amministrativa;

CONSIDERATO:
- che l'Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l'uso dell'impianto sportivo

sopra indicato per lo svolgimento dell'attività sportiva correlata in forma singola, associativa, federativa o per aggregazione amatoriale, nonché assicurare la conservazione delle strutture e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l'affidamento del servizio;
- che gli obiettivi che si intendono raggiungere con tale affidamento consistono nell'incremento della funzionalità dell'impianto sportivo, in una maggiore qualità dei servizi, nel miglioramento della fruibilità delle strutture da parte degli utenti;
- che l'articolo 164, comma 3, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale "i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte", esclude esplicitamente che i servizi privi di rilevanza economica possano essere disciplinati dalla normativa sulle concessioni;
- che i servizi di gestione degli impianti sportivi, rientrando tra i servizi elencati nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 (*CPV 92610000-0, Servizi di gestione di impianti sportivi)*, sono pertanto soggetti alla disciplina in materia di appalto di servizi, con la conseguente applicazione del titolo I parte II del Codice;

CONSIDERATO
-che l'affidatario, quale corrispettivo per l'esecuzione dei servizi previsti nello schema di Convenzione allegata alla presente Deliberazione, non percepirà alcun compenso da parte del Comune, avendo diritto ad introitare l'intero importo delle tariffe corrisposte dagli utenti per l'uso dell'impianto, secondo quanto indicato nell'allegata Convenzione;
- che per le motivazioni sopra espresse, l'appalto del servizio di gestione dell'impianto "Tiro a volo" per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020, essendo la gestione dell'impianto sportivo unicamente finalizzata alla fruizione dell'impianto, può pertanto essere affidato con il ricorso alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che la presente fattispecie non rientra in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alla convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006;

CONSIDERATO che la suddetta norma prevede che le pubbliche amministrazioni, per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO di non dover utilizzare lo strumento, in quanto detto servizio non risulta presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata affidabilità ed esperienza dimostrata per l'affidamento precedente ed affinché sia garantita una continuità professionale ed operativa;

RILEVATO che non sussiste la necessit à della redazione del DUVRI;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre;

DATO ATTO che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO che l'operatore selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

VERIFICATI i requisiti di idoneità e capacità professionale;

DATO ATTO

- che l'Amministrazione comunale ha provveduto ad avviare con la Società Sportiva "ASD/TAV LE GINESTRE", con sede in San Severino Marche (MC), loc. San Pacifico s.n.c., delle trattative informali;

- che le trattative sono state effettuate secondo le clausole e le condizioni contrattuali stabilite nell'allegato "schema di convenzione" e che la Società sportiva ha manifestato la propria disponibilità a gestire l'impianto sportivo comunale di "Tiro a volo" sino al 31/12/2020;

- che questo Ente ha pertanto intenzione di affidare alla Società Sportiva "ASD/TAV LE GINESTRE", con sede in San Severino Marche (MC), loc. San Pacifico s.n.c., il servizio di gestione dell'impianto sportivo di "Tiro a volo", in considerazione del fatto che la predetta società sportiva si caratterizza per la rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticate, per una notevole esperienza nella gestione degli impianti sportivi, anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo ed ha dimostrato sinora una buona capacità operativa, adeguata alle attività da realizzare, garantendo anche economicità di gestione dell'impianto.

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTI gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 del D.lgs. n 50/2016;
VISTA l'art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n 289, comma 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003, ai sensi del quale: "*Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento*;
VISTA la L.R. Marche 2 aprile 2012 n 5;
VISTO il Regolamento G.R. Marche 7 agosto 2013 n. 4;
VISTO l'allegato schema di contratto predisposto sulla base degli accordi raggiunti;

Dato atto della propria competenza all'assunzione dei provvedimenti previsti dalle predette norme, in forza del Decreto sindacale n. 76 del 31/10/2014;

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente disposto.

2. Di affidare la gestione dell'impianto sportivo comunale di "Tiro a volo" alla Società sportiva dilettantistica ASD/TAV LE GINESTRE", con sede in San Severino Marche (MC), loc. San Pacifico s.n.c., c.f. e partita I.V.A. 00938380433, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, alle condizioni stabilite nei documenti allegati al presente atto.

3. Di approvare l'allegato schema di contratto ed il Capitolato speciale d'oneri.

4. Di dare atto che non essendo previsto nessun corrispettivo per l'affidamento del servizio, non sussiste l'obbligo di acquisizione del CIG;

5. Di dare atto che ai sensi della l. 241/90 s.m.i. il Responsabile del procedimento è stato individuato nel sottoscritto Vice Segretario e Responsabile dell'Area Amministrativa;

6. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA "TIRO A VOLO".

L'anno duemiladiciannove, oggi _____ del mese di _____ (__/__/2019), presso gli uffici comunali siti in San Severino Marche, via C. Battisti n 1,

TRA I SOTTOSCRITTI

- Avv. **PIETRO TAPANELLI**, nato a Camerino il 06/09/1981, il quale in forza del decreto sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, interviene nella qualifica di Responsabile dell'Area Amministrativa autorizzato a stipulare i contratti ai sensi dell'art. 107, comma 2, del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 8 - comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in rappresentanza e per conto del **Comune di San Severino Marche**, con sede in San Severino Marche, piazza del Popolo n. 45, in seguito chiamato per brevità anche "Comune"; codice fiscale 00119580439;

E

- CRISTIANO CAPPELLACCI, nato a Macerata il 20-06-1961, C.F. CPPCST61H20E783Y, Presidente pro tempore della **"Società sportiva dilettantistica ASD/TAV LE GINESTRE"** e domiciliato per le sue funzioni in San Severino Marche, Via San Pacifico s.n.c., il quale dichiara di intervenire al presente contratto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Società Sportiva che rappresenta, avente sede in San Severino Marche, Via San Pacifico s.n.c. e partita I.V.A. 00938380433;

PREMESSO

- che il Comune di San Severino Marche è proprietario dell'area distinta al Catasto Terreni al Foglio 164, particella 141, di Ha 9.16.70, acquistata dall'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, giusta deliberazione consiliare n.19/24 del 19/05/1962;
- che su tale area sono stati realizzati una "pista motocross", posta sulla porzione a sud, mentre su quella a nord è stato realizzato il campo di "tiro a piattello", delimitato dalla strada comunale San Pacifico/Campo Cross;
- che con Deliberazione n. 401 del 29/12/2018 la Giunta Comunale ha stabilito di affidare il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "tiro a piattello" ubicato in San Severino Marche, loc. San Pacifico s.n.c., approvando il capitolato d'oneri e lo schema del contratto;
- che con determinazione n. 1311 del 29/12/2018 il Responsabile del Procedimento nonché Responsabile dell'Area Amministrativa avv. Pietro Tapanelli ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere e contestualmente il capitolato speciale ad esso allegato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

Il Comune affida all'Associazione, che nella persona del suo rappresentante sig. Cristiano Cappellacci, accetta, la gestione dell'impianto sportivo "Tiro a volo", consistente nell'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) apertura, chiusura e vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
b) manutenzione ordinaria dell'impianto e dei locali, come meglio precisato nel capitolato;
c) pulizia giornaliera di tutti i locali e periodica disinfestazione degli stessi, nonché pulizia degli spazi annessi all'impianto;

d) pulizia di vetrate e porte;
e) acquisto dei materiali di consumo, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia e per la manutenzione degli impianti e degli attrezzi; per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, compresa la dotazione nei servizi igienici destinati al pubblico di sapone, carta igienica ed asciugamani monouso;
f) trasporto giornaliero dei rifiuti nei punti di raccolta;
g) allestimento dell'impianto secondo le norme regolamentari della specifica disciplina sportiva;
h) disciplina dell'accesso all'impianto da parte di associazioni sportive ed altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
i) mantenimento in perfetta efficienza di tutto il materiale in dotazione all'impianto e vigilanza sul corretto uso da parte degli utenti;
j) segnalazione al Comune di ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
k) controllo giornaliero degli impianti tecnologici e segnalazione tempestiva di eventuali disfunzioni al Comune.

ART. 2 - Condizioni di esecuzione

Il servizio è affidato ed accettato ai patti ed alle condizioni stabiliti nel Capitolato speciale allegato, sotto la lettera "A", a questo contratto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - Durata

L'affidamento del servizio ha decorrenza dal giorno 1 gennaio 2019, indipendentemente dalla data di stipulazione del contratto e terminerà il giorno 31 dicembre 2020, senza possibilità di proroga.

ART. 4 – Corrispettivo

Per l'esecuzione di tutti servizi previsti nel contratto e nel capitolato il gestore non percepirà alcun compenso da parte del Comune.

ART. 5 - Tariffe

Il Gestore è autorizzato a riscuotere dagli utenti che utilizzano gli impianti le seguenti tariffe orarie di utilizzo che mirano ad assicurare la sola copertura economica della gestione, senza generare alcun tipo di corrispettivo indiretto.

ART. 6 - Agevolazioni e gratuità

A tutti i soggetti iscritti a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I. il gestore applicherà la tariffa praticata ai propri soci.

ART. 7 - Spese per i consumi

Tutte le spese per l'energia elettrica, l'acqua, l'acqua calda sanitaria ed il riscaldamento, sono a totale carico del gestore, che si impegna ad intestarsi direttamente tutti i contratti.

ART. 8 – Utilizzo dell'impianto

Il gestore avrà la maggiore cura possibile degli impianti ad esso affidati, riconsegnandoli a fine contratto in perfetta efficienza salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
Si conviene inoltre che i parcheggi del campo cross, situati a monte e a valle della strada comunale di accesso alla struttura, potranno essere utilizzati, in occasioni di manifestazioni sportive, in bonario accordo tra il Moto Club Settempedano e la Società ASD/TAV LE GINESTRE.
Il gestore è obbligato al mantenimento dell'impianto in perfetto stato di conservazione, sicchè tutte le opere di manutenzione ordinaria, di innovazione, migliorie, impianti e riparazioni dovranno essere comunicate al Comune ed approvate dal medesimo, ma rimarranno a completo ed esclusivo carico del gestore. Per le spese di manutenzione straordinaria ed urgente, limitatamente a quelle finalizzate alla conservazione dell'immobile del complesso sportivo, il gestore dovrà farne

apposita segnalazione al Comune, che, valutata l'entità della spesa, potrà provvedervi direttamente eseguendo l'intera opera o anche in parte.

ART. 9 - Assicurazioni

Il gestore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del gestore.

È fatto obbligo al gestore della stipula di apposita polizza assicurativa a salvaguardia dell'immobile e strutture anche mobili contro i danni di incendio, scoppio, ecc. (rischi civili) per l'esercizio dell'attività autorizzata per l'importo garantito di € 800.000,00, che dovrà essere depositata in copia presso il Servizio Patrimonio, Espropri, Sisma del Comune. Inoltre il gestore dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia, idonea copertura assicurativa di Responsabilità civili verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad euro 1.500.000,00 in quanto il Comune si esonera da ogni responsabilità verso terzi.

ART.10 - Penali

A norma dell'art. 18 del Capitolato speciale, per le inadempienze a qualunque obbligo derivante dal contratto, ritenute lievi ad insindacabile giudizio del Comune, sarà applicata a carico dell'Associazione la penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidiva (due o più inadempienze sempre di lieve entità) il suddetto importo sarà raddoppiato.

ART. 11 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Considerato che non è previsto nessun corrispettivo non vige l'obbligo di acquisizione del CIG.

ART. 12 - Recesso e risoluzione

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;
b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;
c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;
d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;
e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Inoltre i contraenti espressamente convengono che il presente contratto si risolva di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e richiamati nel precedente art. 10.

I termini e le comminatorie contenute in questo contratto e nel Capitolato speciale operano in pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Associazione.

ART. 13 - Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio nel Comune di San Severino Marche, nel luogo di ubicazione dell'impianto sportivo "Tiro a volo", in loc. San Pacifico s.n.c..

ART. 14 - Spese del contratto

Il presente atto è da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della tabella, parte II, del DPR n. 131 del 26/04/1986.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico della Società che dichiara espressamente di assumerle.

Letto, confermato e sottoscritto,

Comune di San Severino Marche — **ASD/TAV LE GINESTRE**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa — Il Presidente Pro tempore

Avv. Pietro Tapanelli — Cristiano Cappellacci

Allegato "A"

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "TIRO A VOLO"

Art. 1 – Oggetto del capitolato e durata del contratto

Oggetto del Capitolato è l'esecuzione del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto sportivo comunale "TIRO A VOLO". La struttura e l'area oggetto del capitolato e del contratto sono indicati nell'allegata planimetria.

Il contratto ha la durata dall'01/01/2019 al 31/12/2020. Il gestore è tenuto all'effettivo inizio del servizio il giorno 01/01/2019, indipendentemente dal fatto che sia stato formalmente stipulato il contratto.

Art. 2 - Obblighi del gestore

Il gestore ha l'obbligo di:

a) garantire, con proprio personale, l'apertura, la chiusura e la vigilanza della struttura nel periodo e negli orari previsti dal calendario delle attività autorizzate;
b) provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria dell'impianto e dei locali, come meglio precisato negli articoli successivi;
c) provvedere alla pulizia giornaliera di tutti i locali ed alla periodica disinfestazione degli stessi, nonché alla pulizia degli spazi annessi all'impianto,
d) provvedere alla pulizia di vetrate e porte;
e) provvedere all'acquisto dei materiali di consumo, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia e per la manutenzione degli impianti e degli attrezzi; per l'igiene degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, compresa la dotazione nei servizi igienici destinati al pubblico di sapone, carta igienica ed asciugamani monouso;
f) trasportare i rifiuti nei punti di raccolta;
g) utilizzare correttamente l'impianto senza variazione della destinazione d'uso che non sia stata preventivamente autorizzata;
h) allestire l'impianto secondo le norme regolamentari delle specifica disciplina sportiva;
i) disciplinare l'accesso all'impianto da parte di associazioni sportive e altri soggetti autorizzati, secondo le direttive impartite dal Comune (e sulla base delle norme stabilite dal regolamento per l'uso dell'impianto). Il gestore è tenuto alla verifica della regolarità dell'autorizzazione rilasciata dal Comune prima di consentire l'accesso e l'utilizzo della struttura;
j) chiedere l'autorizzazione al Comune per ogni lavoro da effettuare sulla struttura, ad esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria. Il gestore non avrà possibilità di rivalsa alcuna per gli interventi effettuati. Lo stesso dicasi per ogni nuova installazione mobile o immobile che resterà comunque di proprietà comunale;
k) mantenere in perfetta efficienza tutto il materiale in dotazione all'impianto e verificarne il corretto uso da parte degli utenti;
l) avvertire il Comune segnalando ogni irregolarità nell'uso dell'impianto o danni alla struttura causati dagli utenti;
m) provvedere al controllo giornaliero degli impianti tecnologici segnalando, con tempestività, eventuali disfunzioni;

Art. 3 – Manutenzione a carico del gestore

Sono a carico del gestore tutte le opere di manutenzione ordinaria della struttura tra cui, in particolare:

- la tinteggiatura delle pareti interne delle strutture;
- la manutenzione e riparazione semplice, compresa la verniciatura, degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, porte ecc.), delle recinzioni e dei cancelli esterni;

- la sostituzione delle lampade;
- la sostituzione di prese ed interruttori elettrici;
- la riparazione o sostituzione di rubinetterie, di attrezzature ed arredi e di quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, dei locali e delle attrezzature in condizioni normali di efficienza;
- la manutenzione dell'impianto di tiro a volo;
- per quanto riguarda l'impianto di innaffiamento della pista nei periodi estivi ed in occasione di manifestazioni, potrà mettere a disposizione una propria autobotte, se disponibile, per il rifornimento dei serbatoi di accumulo, in ossequio alle disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 4 – Manutenzione dell'impianto

Il gestore si obbliga ad usare l'impianto sportivo con la diligenza del "buon padre di famiglia" e dovrà adottare tutti gli accorgimenti possibili per non recare molestie ai vicini.
Il gestore è obbligato al mantenimento dell'impianto in perfetto stato di conservazione, sicché tutte le opere di manutenzione ordinaria, di innovazione, migliorie, impianti e riparazioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune ed autorizzate dal medesimo, pur rimanendo a completo ed esclusivo carico del gestore.
Per le spese di manutenzione straordinaria e per opere a carattere di urgenza, limitatamente a quelle finalizzate alla conservazione del complesso sportivo, il gestore dovrà farne apposita segnalazione al Comune, che, valutata l'entità della spesa, potrà autorizzare la società sportiva ad eseguire direttamente l'intera opera o anche in parte. Resta comunque fermo il diritto del Comune alla richiesta di restituzione immediata dell'impianto affidato.

Art. 5 - Esecuzione degli interventi di manutenzione

Il gestore, per l'esecuzione degli interventi all'interno della struttura, dovrà avvalersi di imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed in regola con le contribuzioni previdenziali ed assicurative, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune i lavori indispensabili per evitare la rovina degli immobili; quelli relativi al tetto e agli impianti di illuminazione.
La manutenzione degli impianti tecnologici è di competenza del Comune solo nel caso in cui i danni non siano dovuti ad incuria o mancata segnalazione da parte del gestore.

Art. 7 – Responsabilità - Garanzie

Il gestore assume ogni responsabilità per i danni che dovessero essere causati alla struttura ed a persone o cose nell'utilizzo dell'impianto. A tal fine dovrà stipulare a sue spese, apposita polizza assicurativa a salvaguardia dell'immobile e strutture anche mobili contro i danni di incendio, scoppio, ecc. (rischi civili) per l'esercizio dell'attività autorizzata per l'importo garantito di € 800.000,00, che dovrà essere depositata in copia presso il Servizio Patrimonio, Espropri, Sisma del Comune.ed idonea copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00**,** in quanto il Comune si esonera da ogni responsabilità verso terzi.

Art. 8 - Rendiconto

Il gestore deve presentare, entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, il rendiconto delle uscite sostenute e delle entrate incassate (escluse le attività commerciali eventualmente esercitate) per l'attività di gestione della struttura.
Copia del rendiconto, con l'attestazione della presa visione da parte del Comune, deve rimanere affissa all'interno della struttura, in posizione visibile a tutti gli utilizzatori.

Art. 9 - Utilizzo riservato

Il Comune si riserva numero 10 (dieci) giorni all'anno di utilizzo dell'impianto, senza che sia

dovuto compenso alcuno al gestore. Le date saranno comunicate dal Comune al gestore con un preavviso di almeno quindici giorni. Qualora la richiesta di utilizzo dell'impianto da parte del Comune sia riferita a giornate in cui nella struttura sono previste gare ufficiali, il termine di preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

Art. 10 - Altri casi di utilizzo riservato

Il Comune, al di fuori delle giornate di cui all'articolo precedente, si riserva l'utilizzo dell'impianto per attività scolastiche o parascolastiche, quali ad esempio i "giochi della gioventù", nonché per manifestazioni aventi un rilevante interesse pubblico, durante le quali il gestore dovrà garantire i servizi di cui all'art. 2. In tali occasioni il gestore dovrà essere avvertito almeno quindici giorni prima della data prevista, salvo che la richiesta sia riferita a giornate in cui si svolgono gare ufficiali, nel qual caso il preavviso dovrà essere di almeno trenta giorni.

Art. 11 -Calendario di utilizzo

L'impianto dovrà essere messo a disposizione delle associazioni sportive regolarmente iscritte a Federazioni Nazionali affiliate al C.O.N.I. e a Gruppi di Promozione Sportiva anch'essi affiliati al C.O.N.I.

Annualmente sarà stilato dal Comune un calendario per l'uso dell'impianto. Detto calendario dovrà essere affisso in posizione visibile a tutti all'interno dell'impianto.

Art. 12 - Utilizzo dell'impianto fuori dal calendario

Al di fuori di quanto stabilito dall'articolo precedente e compatibilmente con le gare ufficiali e gli allenamenti previsti dal calendario, l'utilizzo dell'impianto da parte di associazioni, secondo quanto previsto dalle norme comunali, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Comune.

Art. 13 - Fornitura di riscaldamento e acqua sanitaria, luce ed acqua

Per l'intero periodo di utilizzazione degli impianti dovrà essere garantita la fornitura di acqua per i servizi igienici e dell'acqua calda sanitaria per le docce.

Dovrà anche essere sempre assicurata la corretta illuminazione dei locali utilizzati e dell'impianto.

Eventuali sospensioni dei servizi suddetti per cause di forza maggiore (manutenzioni, rinnovi, rotture, ecc.) dovranno essere – se possibile – comunicati preventivamente e comunque prima possibile ai fruitori della struttura ed al Comune.

Art. 14 - Spazi pubblicitari

Le associazioni sportive inserite nel calendario di cui all'art. 11, in concomitanza con l'utilizzo dell'impianto e previo pagamento della tassa di pubblicità, possono usufruire di spazi pubblicitari determinati dal Comune all'interno della struttura.

Il Comune si riserva spazi pubblicitari che potrà concedere direttamente o tramite delegati. Le pubblicità inserite in tali ultimi spazi vi rimarranno indipendentemente dall'utilizzo dell'impianto da parte di altri fruitori.

Art. 15 - Attività commerciali del gestore

Non è prevista la possibilità di avvio di un'attività di bar e/o ristoro. Eventuali attività connesse dovranno essere valutate di concerto con il Comune in qualità di proprietario dell'immobile ed eventualmente avviate nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Si autorizza solo l'attività di intrattenimento e ristoro, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di settore, prevista per i soli soci, in caso di affidamento ad associazioni senza scopo di lucro.

Art. 16 - Divieto di cessione o subappalto

È vietato all'affidatario del contratto di gestione di cedere o subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese conseguenti.

Art. 17 – Inadempienze, penalità, diritto del Comune al recesso unilaterale

Le inadempienze lievi, ritenute tali a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, a qualunque obbligo derivante dal contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di € 100,00 (euro cento/00), con la sola formalità della preliminare contestazione degli addebiti da parte del responsabile del servizio. In caso di recidività (due o più inadempienze sempre di lieve entità) si darà luogo all'applicazione di penale doppia.

Il Comune ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di sessanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:

a) mancato rispetto di questo Capitolato e del relativo contratto in una qualsiasi delle loro parti;

b) subconcessione dell'impianto, escluso quanto espressamente previsto;

c) mancata tempestiva segnalazione di danni o disfunzioni dell'impianto;

d) mancato pagamento da parte del gestore di quanto previsto per consumi, tariffe, ecc.;

e) emissione di nuove norme in relazione alla gestione dell'impianto sportivo che ne rendano impossibile la prosecuzione.

In tali casi il Comune avrà solo l'onere di effettuare il pagamento dei servizi espletati sino a quel momento, senza la costituzione di diritto ad indennizzo alcuno per il Gestore e fatta salva per il Comune la facoltà di chiedere i danni materiali e morali subiti.

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del Gestore. Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenute sulla prima rata utile del corrispettivo.

Inoltre il contratto di gestione si risolve di diritto qualora il gestore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136.

Art. 18 - Recesso del gestore

Il gestore ha il diritto di recedere unilateralmente, con preavviso scritto di centottanta giorni, senza essere tenuto ad indennizzi di sorta, nel caso che non sia più in grado di provvedere alla gestione.

Art. 19 - Controversie

Eventuali controversie tra Comune e Gestore saranno deferite al giudizio della magistratura ordinaria ed il foro competente sarà quello di Macerata.

Art. 20 - Spese contrattuali

Sono a carico del gestore tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per l'eventuale registrazione.

Di quanto sopra si è redatta la presente scrittura privata, scritta su n. __ fogli di carta, regolarizzati ai fini dell'imposta sul bollo.

Letta, approvata e sottoscritta.

Comune di San Severino Marche
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Avv. Pietro Tapanelli

A. S. D. TAV LE GINESTRE
Il Presidente Pro tempore
Cristiano Cappellacci

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 29-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07-02-19 al 21-02-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 22-02-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, lì

Il Funzionario